

VICARIATO DI ROMA – TRIBUNALE DI APPELLO

Nullità del matrimonio – Mancanza di libertà interna (can. 1095, n. 2 CDC) – Metus (can. 1103 CDC)

Sentenza definitiva del 27 aprile 2018 – Ponente: Maffione

Matrimonio – Consenso – Obbligazioni essenziali matrimoniali – Difetto di capacità critica e di autodeterminazione – Dichiarazioni delle parti – Riscontri testimoniali – Nullità – Sussiste

Matrimonio – Consenso – Coazione al matrimonio – Capo proposto in subordine – Assorbito

[*Omissis*]

FATTISPECIE

1. – Le parti in causa si conobbero, per il tramite di comuni amici, nel 1990: all'epoca, l'Attrice (Patrizia) aveva dodici anni e frequentava la scuola media, mentre il Convenuto (Ernesto) ne contava circa diciotto e svolgeva il servizio militare di leva. Sorta reciproca simpatia, i giovani iniziarono a frequentarsi fino ad instaurare, in breve tempo, su iniziativa di Ernesto, una relazione affettiva. Tuttavia, dopo qualche mese, avendo scoperto tale relazione, il padre dell'Attrice impose alla figlia di lasciare il Convenuto: e la giovane obbedì al proprio padre, ponendo fine alla relazione.

Dopo alcuni anni, i giovani ripresero la loro relazione affettiva, stavolta con il consenso del padre dell'Attrice: infatti quest'ultimo non gradiva l'intenzione della figlia che voleva iniziare una storia con un altro ragazzo a lui non gradito.

Il periodo del fidanzamento, sessualmente integrato, dopo una prima fase in cui le cose sembravano andar bene, iniziò via via ad incrinarsi, facendo emergere sempre di più tra la coppia una profonda divergenza caratteriale, con una totale mancanza di intesa e dialogo. Patrizia cercò di esternare la sua insoddisfazione circa il fidanzamento che stava vivendo: tuttavia, il proprio padre le impose le nozze. Pochi mesi prima della data fissata per le nozze, l'Attrice scappò con un altro uomo. Ella, infatti, pensava che, con tale azione, potesse creare uno scandalo per non sposare più il Convenuto; tuttavia, sia i familiari, sia lo stesso Convenuto, insistettero per la celebrazione nuziale, poiché tutti i preparativi erano avviati ed era ormai tutto pronto.

Con tali premesse, il matrimonio è stato celebrato il [*Omissis*] in provincia di Caserta [*Omissis*].

Celebrate le nozze, il *consortium* – in base alle premesse sulle quali era stato costruito – non ebbe esito felice. Infatti, nonostante la nascita di due figli, nel tempo iniziarono ad emergere i problemi di intesa nella coppia, a causa del loro vissuto personale e personale, non venendosi, quindi, mai ad instaurare tra i coniugi una comunione paritaria di vita e amore. E, a seguito di un crescendo di incomprensioni e litigi, si arrivò inevitabilmente – dopo circa dodici anni dalla celebrazione nuziale – al naufragio del coniugio. Tuttavia, la decisione di porre fine alla convivenza coniugale maturò nella donna solo dopo che la stessa, nel 2010, si era iscritta alla Facoltà di Teologia e, nel novembre del 2011, iniziò un cammino spirituale che le diede la forza di fare tale scelta.

La separazione legale, in forma consensuale, è stata omologata ad ottobre 2013 dal Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere (cfr. Summ. I, p. 81).

2. – In data 18 giugno 2013, Patrizia ha presentato libello presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, competente a motivo del contratto, accusando di nullità il proprio matrimonio, contratto con Ernesto, per “difetto di consenso, per aver escluso l'indissolubilità del vincolo ai sensi del can.1101 § 2 C.I.C.” (cfr. Summ. I, pp. 1-4).

Costituito il Collegio giudicante con decreto del 1° luglio 2013 (cfr. ib., p. 13), ammesso il libello il successivo 3 settembre (cfr. ib., pp. 14-15), con decreto emesso in data 2 ottobre 2013 il dubbio è stato concordato *ex officio* secondo la seguente formula: “Se consti la nullità di questo matrimonio per: Esclusione dell'indissolubilità da parte dell'Attrice (can. 1101 § 2 C.D.C.)” (Summ. I, pp. 18-19).

L'istruttoria è stata espletata con la deposizione delle parti e dei testimoni indotti dalla parte attrice.

Pubblicati gli atti, conclusa la causa ed esaurita la fase dibattimentale, il Tribunale adito, in data 24 giugno 2015, ha emesso sentenza definitiva di primo grado, rispondendo al dubbio proposto e concordato: *“affermativamente cioè consta la nullità del matrimonio in oggetto per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da parte della donna attrice, a norma del can. 1101 § 2 CIC”* (Sent. p. 19).

La sentenza è stata pubblicata il 18 febbraio 2016 (cfr. ib., p. 21).

3. – In data 1° marzo 2016, il Difensore del vincolo del Tribunale di prima istanza interponeva appello avverso la decisione affermativa presa dal predetto Tribunale, a norma del can. 1680 § 1 C.I.C. [M.P. *Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI)*] e il successivo 13 aprile è pervenuto presso Q. Tribunale di Appello l’atto *prosecutio appellationis* del citato Tutore del vincolo (cfr. Summ. II, pp. 2-4).

In data 5 ottobre 2016 veniva depositato presso Q. Tribunale il nuovo Mandato di procura e patrocinio conferito dalla parte attrice il precedente 1° ottobre agli Avv.ti Carmine Cotini (nominandolo suo Patrono di fiducia) e all’Avv. Maria Fratangelo (suo Procuratore di fiducia) (cfr. ib., p. 6); il successivo 11 ottobre perveniva telematicamente a Q. Tribunale, per il tramite del Procuratore di parte attrice, la rinuncia della predetta parte ai precedenti legali (cfr. ib., pp. 7-8).

In data 15 novembre 2016 veniva costituito il Collegio giudicante (cfr. ib., pp. 9-10); il successivo 23 novembre veniva acquisito il *Voto* del Difensore del vincolo di Q. Tribunale (cfr. ib., p. 12), redatto a norma del can. 1680 § 2 C.I.C. (M.P. *MIDI*) e, in 13 dicembre 2016, pervenivano telematicamente le *Osservazioni* del Patrono di parte attrice, redatte a norma del precitato canone (cfr. ib., pp. 13-17).

Con decreto emesso in data 13 febbraio 2017, Q. Tribunale di Appello ammetteva, a norma del § 3 del suddetto canone, l’appello proposto dal Difensore del vincolo del Tribunale di prima istanza (cfr. Summ. II, pp. 18-20). Tale decreto veniva regolarmente notificato agli aventi diritto il successivo 11 aprile.

Con istanza pervenuta telematicamente presso Q. Tribunale di Appello in data 19 aprile 2017 (depositata in originale il successivo 3 maggio), il Patrono attoreo instava affinché si procedesse alla contestazione della lite (cfr. Summ. II, p. 21). Il Procuratore di parte attrice controfirmava tale istanza in data 5 maggio 2017 (cfr. ib.).

Pertanto, l’11 maggio 2017 veniva emesso il Decreto di modifica del Collegio giudicante e di citazione delle parti e proposta del dubbio di causa (cfr. ib., pp. 22-23) e, con decreto emesso il successivo 10 luglio, il dubbio veniva concordato *ex officio* secondo la seguente formula: *“Se consti la nullità del matrimonio, nel caso, per avere la parte attrice escluso l’indissolubilità del vincolo matrimoniale; ossia, se la sentenza affermativa di primo grado sia da confermare o riformare”* (Summ. II, p. 24).

In data 14 luglio 2017, il Patrono di parte attrice faceva pervenire telematicamente presso Q. Tribunale istanza istruttoria con i relativi capitoli di interrogatorio (cfr. ib., pp. 25-30).

L’istruttoria in questo grado di Appello è stata espletata con l’escussione delle parti e di due testimoni qualificati indotti dalla parte attrice.

In data 3 ottobre 2017, dopo essere state escusse le parti e i testi indotti, il Procuratore attoreo faceva pervenire telematicamente a Q. Tribunale istanza mediante la quale rinunciava al capo di nullità matrimoniale *“dell’esclusione dell’indissolubilità da parte attrice già concordato”* e, nel contempo, chiedeva che il *dubium* di causa sia così formulato: *“Se consti la nullità del matrimonio, nel caso, per grave difetto di discrezione di giudizio (mancanza di libertà interna) da parte dell’Attrice ai sensi del can. 1095, n. 2 CIC e – in via subordinata – per timore grave incusso alla medesima ai sensi del can. 1103 CIC”* (Summ. II, p. 52).

Recepite le Osservazioni del Difensore del vincolo in data 11 ottobre 2017 (cfr. ib., p. 54), adempiute le formalità di legge (cfr. ib., pp. 55-56), il successivo 16 novembre veniva emesso il Decreto per la nuova concordanza del dubbio, mediante il quale si contestava la lite nella seguente formulazione: *“Se consti la nullità del matrimonio, tamquam in prima instantia, per grave difetto di discrezione di giudizio (mancanza di libertà interna) nella parte attrice circa i diritti e gli obblighi essenziali matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2 C.I.C.); e, in via subordinata, per grave timore incusso alla medesima parte (can. 1103 C.I.C.)”* (Summ. II, pp. 56-57).

Pubblicati gli atti, conclusa la causa ed esaurita la fase dibattimentale, il sottoscritto Collegio deve, ora, rispondere al dubbio proposto e concordato.

IN DIRITTO

4. – Il matrimonio si costituisce col consenso di un uomo e una donna che ne siano capaci in virtù del diritto, a norma del can. 1057 § 1 C.I.C. Il consenso è formalmente un atto di volontà (can. 1057 § 2 C.I.C.) e, pertanto, è scaturente dalla razionalità intelligente e volente dei coniugi. Il consentire poi comporta un'adesione cosciente e volontaria del soggetto all'oggetto del patto, che conseguentemente, sul piano giuridico, si traduce in doveri e diritti reciproci.

Grave difetto di discrezione di giudizio

5. – Il can. 1095 C.I.C., al numero secondo, fa riferimento al *defectus discretionis iudicii* in relazione alla donazione e ricezione dei diritti e doveri essenziali del matrimonio. Recita il testo normativo: *“Sono incapaci a contrarre matrimonio ... 2° coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente”*.

Il testo della legge distingue *“la discreto iudicii dall'usus rationis* [del numero precedente (1095, 1)] *per sottolineare come, quanto al matrimonio, il soggetto debba saper utilizzare il bene dell'intelletto e la determinazione volitiva con una maturità proporzionata alla importanza ed alle caratteristiche del «negozio»*” (S. GHERRO, *Diritto matrimoniale canonico*, Padova, 1985, p. 129).

Pertanto, la presente norma canonica considera quei soggetti che, pur potendo usare della ragione, perché non ritardati o alienati dalla realtà, tuttavia non sono in grado di discernere e valutare ciò che la loro decisione comporta. Questo significa che, per una grave mancanza di capacità di giudizio, queste persone non sono in grado di discernere e valutare ciò che il matrimonio è in realtà, cioè non sono in grado di formare un giudizio di valore sugli aspetti essenziali del matrimonio e sul suo significato per la propria vita e per quella del coniuge e, di conseguenza, prendono in merito decisioni assurde, o quanto meno non appropriate.

6. – La capacità di discrezione di giudizio implica che il consenso sia fondato su due elementi distinti, ma tra loro connessi e interdipendenti. Uno è l'aspetto intellettuale, che implica una comprensione razionale dei doveri e dei diritti coniugali concernente una maturità di conoscenza critica, ossia una capacità di valutazione estimativo-pratica sia dei valori del matrimonio e del contenuto obbligatorio ad esso inerente (aspetto oggettivo), sia circa l'autodeterminazione, cioè l'attitudine del soggetto a farsi carico di quegli stessi obblighi verso il futuro coniuge in modo da creare con lo stesso quella comunione di vita e di amore che costituisce la realtà stessa del matrimonio (aspetto soggettivo; cfr. *coram* STANKIEWICZ, 23 febbraio 1990, *Rotae Romanae Decisiones*, vol. LXXXII, p. 154, n. 6).

L'altro aspetto attiene alla presenza di una congrua libertà interna, al fatto cioè che il consenso deve essere posto in presenza di un minimo di libertà interiore in rapporto alla scelta degli obblighi propri del matrimonio.

Ciò significa, quindi, che nei soggetti interessati a contrarre matrimonio deve esserci sia la consapevolezza, cioè la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e le conseguenze che esse produrranno, sia la libera determinazione, cioè la possibilità di usufruire di un livello di autonomia. *“Duo ex se requirit: nempe cognitionem criticam seu aestimationem circa obiectum consensus necnon libertatem ab intrinseco in eligendo matrimonio. Quod utrumque proportionem habeat oportet cum gravissimis iuribus ac officiis matrimonio essentialibus”* (*coram* POMPEDDA, 21 nov. 1983, *Rotae Romanae Decisiones*, vol. LXXV, p. 649, n. 5). *“[...] in conceptum gravis defectus discretionis iudicii [...] inclusi solent non solum perturbationes facultatis cognoscitivae, criticae vel aestimativae, impediens rectam apprehensionem debitamque ponderationem naturae et substantialis valoris normativi mutuae personarum traditionis et acceptationis in totius vitae consortium, essentialibus iuribus officiisque coniugalibus praeditum, verum etiam conturbationes facultatis electivae, praepediens libertatem internam in deliberando electione personae compartis in consortium coniugale ducendae”* (*coram* STANKIEWICZ, 23 febbraio 1990, *Rotae Romanae Decisiones*, vol. LXXXII, p. 154, n. 6). In una sentenza *coram* FALTIN dell'11 nov. 1988, ancora si spiega: *“Ad matrimonium valide contrahendum non sufficit simplex usus rationis, quo gaudent etiam infantes, sed hic sit oportet gravitati negotii contractus matrimonialis proportionatus, necessario exigit in*

subiecto maturitatem iudicii circa onera tam cognoscenda quam tradenda atque acceptanda et/vel adimplenda, itemque insimul excludit quamcumque coactionem, sive externam sive internam, seu condiciones psychicas tam graves ut nupturientem suscipiendi essentialia matrimonialia onera imparem reddant, quippe quae contrahentis libertatem sese libere ac deliberatae determinandi prorsus tollunt vel praediunt aut comprimunt” (Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXX, p. 627, n. 10). Dunque, perché il consenso sia valido, dovrà sussistere un’adeguata proporzione “inter actum psicologicum, qui est consensus (intellectus, voluntas, affectivitas, etc.) et obiectum consensus, quod est matrimonium, officia et iura sua essentialia. Quapropter sive gradus maturitatis iudicii sive gradus libertatis internae commesurandi sunt cum gravitate negotii matrimonialis, adeo ut contrahentes capaces contrahendi habeantur ... Alia ex parte necesse est ... etiam sive obligationibus in ineudo suscipiendis, sive iisdem satisfaciendis per amorem coniugalem in totius vitae consortio pares sint” (coram LANVERSIN, 31 marzo 1987, Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXXIX, p. 197, nn. 5-7).

Pertanto sono da ritenersi naturalmente abili al matrimonio coloro che capiscono sufficientemente la natura del matrimonio, che possono deliberare sufficientemente circa la sua convenienza e che sono sufficientemente liberi di celebrarlo.

7. – Il riferimento alla capacità critico-volitiva (*cognitio critica*) non richiede una conoscenza puramente intellettuale ed astratta degli obblighi essenziali inerenti al matrimonio, quanto piuttosto comporta la precisa capacità di valutarli concretamente, di apprezzare quello che essi significano per la propria esistenza, considerando in concreto le conseguenze che essi produrranno nel “proprio” matrimonio, proiettando la propria mente nel futuro [*“intellectus projectionem in tempus futurum”* (coram POMPEDDA, 3 luglio 1979, Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXI, p. 390, n. 22)], in modo da rendersi effettivamente conto del contenuto sostanziale di quella particolarissima relazione interpersonale che viene a instaurarsi tra i coniugi con la scelta del matrimonio.

Si richiede certamente di possedere un minimo di conoscenza astratta del matrimonio, ma è sicuramente necessaria una conoscenza ed una valutazione etica e pratica dei diritti e dei doveri che il matrimonio comporta. Si richiede, cioè, la capacità critica, la capacità di un giudizio di valore su quanto forma l’intendimento della propria volontà e la capacità di decisione verso l’oggetto sufficientemente conosciuto e valutato in quanto incidente sia sulla propria persona, che nella vita concreta (cfr. M.F. POMPEDDA, *Il consenso matrimoniale*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico*, Padova 1984, pp. 42-50).

Da ciò ne deriva che il difetto di discrezione di giudizio si sviluppa non soltanto nell’ambito intellettuale, ma fondamentalmente nella sfera della volontà e della affettività. In concreto si manifesta come un’incapacità da parte di uno o di entrambi i contraenti di capire e fare propri i diritti e i doveri che segnano la realtà della vita coniugale, le sue dimensioni naturali. È evidente che senza questa facoltà critica ed estimativa circa l’importanza ed il valore dei doveri e diritti matrimoniali, non si sviluppa una scelta, né si assume liberamente un impegno, in quanto non si può volere quello che non si è capaci di stimare e valutare.

8. – La necessità che l’espressione del consenso si fondi su una capacità critica trova la sua ragione nel prendere in considerazione i caratteri esistenziali dell’individuo ed in particolare la sua libertà interna nel deliberare, nell’autodeterminarsi in rapporto ai diritti e doveri coniugali (cfr. coram COLAGIOVANNI, 30 giugno 1992, Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXXIV, p. 386, n. 10; coram FALTIN, 9 giugno 1993, Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXXV, p. 444, n. 12; coram POMPEDDA, 19 marzo 1994, Rotae Romanae Decisiones, vol. LXXXVI, p. 209, n. 3).

Libertà interiore significa che l’individuo, nel dare il suo assenso, non è costretto, per impulsi interni ed opprimenti, ad una scelta inevitabile e necessitante, ma gode, invece, della facoltà che ha in sé di determinarsi, senza bisogno di convincimenti di altri, e ha il potere di assumere una decisione concreta. *“Itemque ad consensus validitatem non exigitur plena libertas effectiva, quae electionem unius actionis inter varias alternativas possibilem facit. Ad rem sufficit libertas essentialis, quae capacitatem volendi seu decidendi retinet in perficienda determinata coactione etiam maioris momenti. Sicut enim antropologia christiana docet, coartatio libertatis effectivae propter inconsistentias subconscias non aufert capacitatem*

volendi atque graviore quoque capiendi decisiones” (coram STANKIEWICZ, 21 luglio 1994, in Monitor Ecclesiasticus [121] 1996, p. 120, n. 7).

Anche se non è immaginabile una decisione completamente esente da condizionamenti interni, in quanto sulla stessa influiscono l'indole, il passato, le circostanze, l'educazione, le abitudini, i principi morali, ecc., tuttavia la libertà interiore sussiste quando si ha la possibilità di controllare le pulsioni interne, mentre, invece, viene meno quando si perde la capacità di resistere e si agisce sotto l'influsso delle pulsioni e non in base ad un atto di volontà. In questo caso si tratta di situazioni in cui risulta gravemente compromesso l'armonico equilibrio di intelletto, volontà e affettività dal cui convergere sostanziale scaturisce un atto umano e quindi, nella formulazione del giudizio pratico, la stessa libertà interna è compromessa dall'incapacità di giungere ad una decisione consapevole e responsabile sulla relazione interpersonale diretta al matrimonio, sia sulla scelta dello stato coniugale in sé, con i diritti e i doveri essenziali che comporta, sia sulla scelta dell'altra persona come proprio coniuge.

9. – L'individuazione delle *obligationes matrimoniales essentielles* rilevanti ai fini di questo canone sono da individuarsi nelle proprietà essenziali del matrimonio, cioè l'unità e l'indissolubilità (can. 1056 C.I.C.) e nei fini radicalmente propri del matrimonio, indicati dal can. 1055 § 1 C.I.C., cioè il bonum coniugum e la generazione e l'educazione della prole. *“Difficile sane est omnes et singulas essentielles obligationes matrimonii determinare et circumscribere, at procul dubio inter illas adnumerandae sunt obligationes quae descedunt ex essentialibus proprietatibus ipsius matrimonii ad mentem can. 1056, i. e. ex unitate et indissolubilitate, atque ex finibus matrimonii radicatus propro ex can. 1055 § 1. Attendatur insuper oportet ad consensum matrimonialem definitionem, quam praebet can. 1057 § 2, iuxta quam contrahentes irrevocabili mutuo foedere sese tradunt et accipiunt ad totius vitae consortium constituendum indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum” (coram FUNGHINI, 19 dic. 1994, in Monitor Ecclesiasticus [121], 1996, p. 35, n. 2).* Pertanto l'incapacità di discrezione nella scelta di contrarre matrimonio si può avere se si verificano gravi perturbazioni nel processo conoscitivo-valutativo dei suddetti obblighi e diritti, o nel processo deliberativo.

Dunque la patologia che rende incapaci i nubendi può da una parte andare ad incidere direttamente sulle loro facoltà cognitive, impedendogli di percepire distintamente la realtà che li circonda, o dall'altra, pur non costituendo ostacolo verso tale livello conoscitivo, può generare nella psiche dei medesimi un livello di pressione per loro incontrollabile, rendendoli incapaci di determinarsi liberamente.

10. – La normativa canonica precisa che il difetto di discrezione di giudizio deve essere *“grave”*. Dal punto di vista giuridico questo si ha sia quando un soggetto manca della maturità intellettuale, volitiva e affettiva necessaria per valutare debitamente l'essenza del matrimonio e impegnarsi per esso coscientemente e responsabilmente, sia quando la scelta coniugale non è stata compiuta con adeguata libertà. *“Propterea gravem discretionis iudicii inducere possunt substantiales tantum disfunctiones activitatis cognoscitivae, criticae, aestimativae vel electivae, quam perceptionem aestimationemque roboris moralis et iuridici iurium et officiorum essentialium matrimonii praepediunt, vel libertatem internam in defectu compartis et in mutuo tradentis et acceptandis iuribus et officiis essentialibus matrimonii auferunt” (coram STANKIEWICZ, 21 luglio 1994, in Monitor Ecclesiasticus [121] 1996, p. 19, n. 6).*

Pertanto una vera incapacità a contrarre matrimonio si ha solo in presenza di una forma seria di anomalia, che si riscontra in una condizione patologica basata su aspetti del carattere e dell'indole che possono determinare debolezza della volontà, instabilità ed incostanza, infantilismo nell'agire, scarso controllo delle emozioni, talvolta senza raggiungere i caratteri del disturbo della personalità, talaltra, nei casi più gravi, concretizzandosi in veri e propri disturbi della personalità.

Tuttavia, anche se non ci si trova dinanzi ad una malattia psichica, si possono verificare delle condizioni psicologiche tali per cui il contraente deve ritenersi privo della discrezione di giudizio necessaria per contrarre validamente. Da ciò deriva che la causa della mancanza di discrezione di giudizio non deve necessariamente essere grave di per sé, né deve consistere in una vera e propria malattia mentale, in quanto anche un lieve disturbo della personalità e concomitanti elementi e circostanze possono portare ad un grave difetto di discrezione di giudizio, proprio perché privano il soggetto di quella libertà interna, che

sola consente di giungere ad una decisione nuziale attraverso un giudizio non perturbato sulla scelta dello stato di vita, sulla decisione di sposare quella persona, in quel momento.

Timore grave

11. – La capacità di porre in essere un atto umano, oltre la *capacitas eligendi et deliberandi* (can. 1057 § 1 C.I.C.), richiede la *libertas* interna, nel senso che, affinché l'atto sia veramente umano, è necessario che la scelta del soggetto sia libera. L'ordinamento canonico, pertanto, allo scopo di tutelare la libertà della persona nella scelta del matrimonio, nel can. 1103 C.I.C. così statuisce: “È invalido il matrimonio contratto per violenza o timore grave esterno, anche se non incusso intenzionalmente, dal quale una persona non si può liberare senza essere costretta a scegliere il matrimonio”.

12. – Il timore è quel turbamento dell'animo del soggetto, causato da una pressione psicologica o da una coazione morale, per liberarsi dalla quale il soggetto è obbligato a scegliere il matrimonio.

La norma prende in considerazione solo il timore che invalida il matrimonio che deve possedere alcune note qualificate, le quali devono concorrere simultaneamente, quali requisiti che deve presentare la coazione fisica o morale in ciascun caso concreto, per poter essere valutata come effettivamente lesiva della libertà di cui ogni contraente deve godere e, per poter essere, di conseguenza, causa di invalidità del matrimonio. Leggiamo, infatti, in una sentenza rotale: “Metus communis vel reverentialis aut mixtus coniugium invalidum reddit dummodo his tribus notis simul ornetur: sit gravis, ab extrinseco incussus et causas efficax matrimonialis contractus” (coram BOCCAFOLA, 21 febbraio 1991, *Rotae Romanae Decisiones*, vol. LXXXIII, p. 104).

Il timore, quindi, deve essere:

- **Grave**, ossia causato da un male grave che, con certezza morale, può incombere sul nubente in un prossimo avvenire. La gravità assoluta è quella che può intimorire un uomo normale, “*vir costans*”, che ha reazioni normali rispetto alle sollecitazioni che gli arrivano dall'esterno; tuttavia la gravità invalidante il matrimonio può essere relativa all'indole di chi subisce o di chi incute il timore, in considerazione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, economiche, oppure al rapporto di soggezione che lega chi subisce e chi incute il timore. Vi sono, infatti, persone di animo forte che non si lasciano facilmente intimidire da alcuna minaccia, mentre vi sono altre persone, di animo molto debole, alle quali qualunque sia il male minacciato riesce a indurre ansia e trepidazione. Pertanto, nei confronti di chi subisce il *metus*, occorre investigare diligentemente sulla personalità del soggetto passivo, poiché questo deve essere valutato non in modo astratto, ma in concreto, ossia in riferimento alla persona che si asserisce essere stata vittima del *metus*.

- **Esterno**, ossia proveniente da una volontà libera, distinta dal soggetto che lo vive e che faccia pressioni, abusando anche della presenza di circostanze atte a incutere timore in una persona, piegandola così al matrimonio. Non ha, quindi, valore il timore interno, ossia quelle preoccupazioni sorte autonomamente nell'animo del soggetto per un male che gli può capitare comportandosi in un certo modo.

- **Non intenzionale**, nel senso che non deve trattarsi necessariamente di un timore incusso allo scopo di estorcere il consenso matrimoniale, per liberarsi dal quale la persona si sente costretta alle nozze.

- **Senza alternative**, tale per cui non si possa trovare altra via per liberarsene, se non scegliendo per forza il matrimonio che, in tal modo, diventa il mezzo necessario ed unico per sfuggire al male minacciato, non soltanto secondo quei criteri oggettivi, per cui anche una persona normale si sentirebbe costretta al matrimonio, ma anche analizzando quegli elementi soggettivi per i quali il contraente si piega alle nozze solo per sfuggire ad un male, in sé non oggettivamente grave, ma che diventa tale nella situazione concreta.

13. – Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che la prova del timore ha tre obiettivi: il fatto esterno della coazione grave, il fatto interno del timore grave ed il rapporto di causalità tra la coazione, il timore e la prestazione del consenso matrimoniale.

Ai fini probatori, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri:

- l'argomento indiretto, costituito dall'**aversio**, ossia da chiari segni di avversione e resistenza che la persona nutre nei confronti di quella con cui deve contrarre matrimonio;

- l'argomento diretto, che deve costituire nella **coactio**, cioè nella costrizione subita dal soggetto passivo a opera di colui che mira a estorcere il consenso delle nozze.

Circa la **coactio**, occorre tener presente sia la personalità del soggetto che incute e di colui che lo subisce, sia le circostanze che corroborano l'asserzione della coazione. Vanno valutati, pertanto, i rapporti che legano i due soggetti, l'ambiente in cui essi vivono, le circostanze di tempo e di luogo. La prova diretta della coazione viene fornita attraverso le testimonianze, le circostanze del matrimonio e la personalità delle persone coinvolte. Occorre, quindi, avere al riguardo:

- a) la confessione del *metus patiens*, ossia di colui che è stato vittima del timore non solo giudiziale, ma soprattutto extragiudiziale e fatta in tempo non sospetto;
- b) la confessione del *metus incutiens*, cioè di colui che ha incusso il timore;
- c) le testimonianze di coloro che direttamente, o di persona, hanno avuto modo di conoscere il fatto della coazione;
- d) tutti gli indizi, le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio.

IN FATTO

14. – L'istruttoria condotta in questo grado di Appello ha certamente provato il capo di nullità accusato *tamquam in prima instantia* relativo al grave difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095, n. 2 C.I.C. afferente l'Attrice: infatti, al riguardo, il sottoscritto Collegio è del parere che, pur essendo stata condotta per il capo originariamente accusato (esclusione del *bonum sacramenti* da parte della donna), poi rinunciato, l'indagine istruttoria in questa Sede ha delineato elementi evidenti, moralmente certi, che provano, senza ombra di dubbio, l'anomalia nell'Attrice (nello specifico, il difetto di libertà interna). E, rileggendo gli atti istruttori nella loro globalità, alla luce delle Tavole istruttorie prodotte in questo grado di giudizio, tali dati a sostegno dell'accusata tesi attorea si potevano già evincere da quanto appurato nel corso del procedimento giudiziario svolto in prima istanza.

15. – Relativamente al capo di nullità accusato *tamquam in prima instantia* in via subordinata, cioè il timore grave incusso alla parte attrice, questo Turno giudicante, avendo raggiunto la certezza morale circa il capo di nullità concordato in via principale (sempre *tamquam in prima instantia*, come sopra detto al punto precedente), non si esprime in merito, venendo meno la trattazione perché concordato in via subordinata.

Tuttavia, dall'insieme degli atti, questo Collegio è del parere che non sussistano, con debita certezza morale, gli estremi morali e giuridici per una risposta affermativa a tale capo di nullità.

16. – Preliminarmente, è da evidenziare il fatto che, allo stato degli atti posti in prima istanza, visto il capo di nullità matrimoniale accusato dalla parte attrice e la risposta affermativa data dall'appellata sentenza, non si poteva non condividere l'appello – e le relative motivazioni – proposto dal difensore del vincolo del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano: infatti, questo Tribunale, con decreto del 13 febbraio 2017, aveva ammesso, a norma del can. 1680 § 3 C.I.C., il citato appello (cfr. Summ. II, pp. 18-20).

Ora, invece, vengono meno tali motivazioni, in quanto i requisiti di prova richiesti per la simulazione parziale che mancavano, rilevati nel predetto decreto di ammissione dell'appello, non sono più richiesti, perché la parte attrice ha rinunciato al capo di nullità matrimoniale concordato in prima istanza di giudizio.

Inoltre, nell'istruttoria condotta in questo grado di giudizio è stata fatta piena luce sulla verità della vicenda matrimoniale di cui è causa. Infatti la parte convenuta, in questa Sede di Appello ha ammesso: *"Ricordo quanto da me deposto in primo grado e non lo confermo, pur avendo fatto il giuramento di dire la verità. All'epoca ero arrabbiato per la separazione, che io non volevo. A domando rispondo che un po' in genere in tutta la dichiarazione non ho detto come in realtà stavano le cose tra me e Patrizia"* (Summ. II, p. 39/2).

17. – Per prima cosa è da sottolineare il fatto che le risultanze degli esiti istruttori di questo grado di giudizio non si fondano certamente sulla quantità delle prove raccolte e versate in atti, quanto sulla qualità delle stesse, tale da permettere una rilettura maggiormente comprensiva degli atti di prima istanza.

In tale ottica vanno inquadrare soprattutto le dichiarazioni della parte attrice rese in questo grado di Appello, che permettono di presentare in tratti più nitidi la personalità della stessa e l'effettivo sentimento nutrito all'epoca delle nozze nei confronti del Convenuto.

Rileggendo, pertanto, come già accennato, gli atti di prima istanza, alla luce delle nuove acquisizioni di questo grado, gli esiti istruttori, nel loro generale complesso, appaiono congrui ai fini decisionali e l'assunto attoreo, circa il grave difetto di discrezione di giudizio della donna Attrice, risulta sufficientemente provato, in quanto conforme ai principi del sillogismo probatorio.

18. – Inoltre, giova evidenziare che la partecipazione nella ricerca della verità da parte del Convenuto in causa ha aiutato ad avere un quadro probatorio esaustivo della ricostituita fattispecie, che riposa sulla riconosciuta credibilità della parte attrice, sulla genuinità dei fatti di cui è causa e sulla convergenza della ricostruzione attorea con quella testimoniale.

Tenendo presente, poi, il lasso di tempo trascorso da quando i fatti in questione sono accaduti, le deposizioni della parte attrice e dei testimoni rese nei due gradi di giudizio risultano ben circoscritte, reali e sincere. Dalla lettura degli atti si evince la credibilità interna, per la coerenza e la linearità di quanto emerge dall'esame delle deposizioni della parte attrice e dei testi circa la tesi accusata, in ordine al grave difetto di discrezione di giudizio di Patrizia.

19. – Per quanto riguarda il grave difetto di discrezione di giudizio, nello specifico, la mancanza di libertà interna da parte della donna attrice, in questa Sede è stato ricostruito ed evidenziato in maniera eloquente il clima vissuto dalla stessa nell'ambiente familiare, soprattutto in rapporto alla figura paterna. Così, al riguardo, ha deposto l'Attrice: *“Per dire quale è stato l'ambiente familiare di origine sintetizzo affermando che mia madre oggi è ridotta ad una schiava, non ha più personalità e questo è dovuto al comportamento di mio padre, già da prima che conoscesse mia madre, ma soprattutto da quando si sono messi insieme ...”* (Summ. II, p. 32/5).

Chiara ed evidente anche l'incidenza di tale ambiente e di tale modo di essere del padre sui figli. Infatti, la stessa Attrice, continuando nella sua deposizione in questo grado di giudizio, afferma: *“In primo grado ho già detto che sono stata costretta al matrimonio da mio padre, aggiungo adesso che anche mio fratello Giuseppe è stato costretto a sposarsi un anno prima di me perché in quel periodo mio padre era libero e diceva di volerci vedere sistemati. A causa del comportamento di mio padre, mio fratello ha avuto grossi problemi di carattere psicologico e pure il suo matrimonio è fallito (Summ. Pp. 65-66); solo oggi è riuscito a liberarsi dalla presenza di mio padre. Il mio fratellastro Antonio è andato via da casa a 18 anni; Nicola purtroppo, influenzato da mio padre ha seguito un po' le sue orme”* (ib.).

Ed anche in merito all'educazione che l'Attrice ricevette in famiglia, questa non poteva che essere conforme ai criteri di vita del proprio genitore: *“Preciso che quanto ho riferito in primo grado circa l'educazione impartita da mio padre (votata ai valori del rispetto, dell'obbedienza e dell'onore) deve essere inteso nell'ottica camorristica”* (ib., p. 33/5).

20. – Il rapporto instaurato dalla donna con il proprio padre è alla base del grave difetto di discrezione di giudizio, in specie della mancanza di libertà interna. In merito, è eloquente e dirimente di ogni dubbio quanto affermato dalla stessa Attrice in grado di Appello: *“All'epoca e fino al 2003, quando sono riuscita a tagliare con lui, avevo con mio padre un rapporto di fiducia, gli raccontavo subito tutto, e da lui ricevevo il consiglio che abitualmente riusciva a trasmettere e a convincermi che era la cosa migliore, e anziché negarsi apertamente, “mi comprava” dicendomi che in cambio dovevo fare un'altra cosa. Da lui, come ho già detto sopra, ho ricevuto delle volte delle botte. È una persona mio padre che incute timore a tutti”* (Summ. II, p. 33/65). E, ad esplicita domanda, l'Attrice meglio espone il suo rapporto con il padre: *“A domanda circa il rapporto con mio padre rispondo che l'amavo come è naturale per un figlio e allo stesso tempo lo odiavo per quel suo atteggiamento impositivo che riversava anche in famiglia e di cui ho parlato prima. La sua imposizione era tale che non riuscivo a trovare il modo di ribellarmi a lui; è questo che mi portava a odiarlo. Può sembrare contraddittorio, ma ciò è dovuto alla mia debolezza caratteriale e alla dipendenza da lui”* (ib., pp. 33-34/5).

Tale situazione e il sentimento di amore/odio provato dall'Attrice nei confronti del proprio padre, uomo autoritario e predominante, era già stato evidenziato dalla stessa durante la deposizione giudiziale resa in prima istanza (cfr. Summ. I, pp. 25-27/7.9-11).

21. – Da quanto evidenziato, è del tutto credibile la versione attorea circa l'instaurazione e il successivo andamento della relazione sentimentale con il Convenuto. Al riguardo, in questo grado di giudizio, l'Attrice depone: *"A domanda rispondo che quando ho conosciuto Ernesto mi ha attirato di lui la somiglianza caratteriale, per alcuni versi, con mio padre: sapeva quello che voleva e in questo senso ho detto in primo grado che ero proiettata verso figure forti e dominanti, non impositive nei miei confronti, ma sì che mi proteggevano ... Avevo lasciato Ernesto dopo tre mesi di frequentazione perché mio padre mi riteneva troppo piccola per un fidanzamento e non accettava Ernesto ... per il primo anno dopo la ripresa del rapporto sono stata innamorata di Ernesto, anche lui era innamorato di me. Data la mia giovane età, non pensavamo allora ad un futuro matrimoniale. A mio padre raccontavo quanto vivevo con Ernesto, quando andavo a trovarlo in carcere. Secondo le usanze, quando mio padre è uscito dal carcere è andato a trovarlo il padre di Ernesto con il figlio; mio padre ha preso l'iniziativa di ufficializzare la nostra relazione. Dopodiché, poiché ero in quel momento a scuola, Ernesto che non aveva aperto bocca davanti a mio padre, si è arrabbiato con me perché convinto che ne fossi a conoscenza; anche mia madre mi ha fatto gli auguri appena sono rientrata in casa. Ho contestato a mio padre quanto aveva fatto ma lui ha cercato di togliere importanza"* (Summ. II, p. 35/7).

E, proseguendo nella sua deposizione, l'Attrice riferisce il periodo successivo a tale iniziativa presa dal proprio padre: *"Gli anni successivi sono stati caratterizzati da una discesa dei miei sentimenti nei confronti di Ernesto e dalla presa di coscienza della nostra diversità caratteriale, ma anche delle intromissioni di mio padre che, quando si accorgeva del mio disagio o di qualche malumore tra noi due, interveniva presso Ernesto dandogli dei suggerimenti su come accontentarmi. Pur parlando con mio padre di questi miei sentimenti era impossibile non frequentare Ernesto perché lui puntualmente si presentava a casa mia ogni settimana. A domanda rispondo di aver acconsentito ai rapporti intimi preuziali rinunciando a quell'unico valore trasmessomi da mia madre, perché all'epoca innamorata di Ernesto tenevo a lui e quindi non lo volevo perdere. Preciso però che non avevo il desiderio di concedermi, l'ho fatto solo perché altrimenti lui si sarebbe cercato un'altra ragazza ... A domanda rispondo che ho parlato con Ernesto di come vivevo il nostro fidanzamento, la nostra incompatibilità caratteriale e della nostra diversità di interessi. Ernesto qualche volta mi veniva incontro, accontentandomi in quello che desideravo fare, magari una passeggiata anziché rimanere a casa; la nostra diversità riguardava anche l'aspetto culturale e con Ernesto era impossibile un confronto su quello che sentivo o imparavo a scuola, su quello che mi incuriosiva, eccetera. È stato mio padre, come già detto sopra, dopo aver combinato il matrimonio di mio fratello, a decidere quello mio, quando in quel periodo era uscito dal carcere. Tra noi due, cioè Ernesto e me, non avevamo mai parlato di matrimonio se non in modo ipotetico"* (ib., pp. 35-36/7).

22. – Pertanto, da quanto sopra appena riportato ed evidenziato già agli atti del processo in prima istanza (cfr. Summ. I, pp. 26-27/10-12), è lampante che la parte attrice, per sua indole remissiva e a causa della condotta preponderante e impositiva di suo padre – del quale era, inoltre, affettivamente e psicologicamente dipendente – non è stata libera di compiere scelte in modo libero ed autonomo. E, infatti, a esplicita domanda posta in questa Sede di appello, l'Attrice risponde di conoscere le proprietà essenziali del matrimonio sacramento, che ha, però, strumentalizzato senza averne tuttavia consapevolezza: *"A domanda rispondo che sapevo che il matrimonio è uno, indissolubile, aperto alla prole, come insegna la Chiesa. Ma, nella situazione in cui mi sono sposata, il matrimonio era per me il modo di liberarmi da mio padre, convinta che avrei potuto fare come volevo, secondo quanto mi diceva mio padre"* (Summ. II, p. 36/7).

23. – Come detto, in questo grado di giudizio c'è stato anche l'apporto della parte convenuta, la quale, ammettendo di non aver deposto secondo verità durante il procedimento giudiziario in prima istanza (cfr. Summ. II, p. 39/2), ha confermato il carattere dispotico del padre dell'Attrice, descritto come un padre-padrone che decideva tutto su tutti, che si intrometteva nella sua vita; la moglie non contava niente in

famiglia, anzi era una donna succube del marito; in famiglia vigeva il regime camorrista, con la relativa mentalità, e questo ha influito sull'educazione impartita e sull'ambiente familiare; e, inoltre, l'Attrice non raccontava nulla di quello che avveniva in casa, lamentando solo dell'assenza fisica del padre perché spesso carcerato (cfr. ib., pp. 40-41/5).

E, relativamente al fidanzamento instaurato con l'Attrice ed alla successiva decisione di addivenire al matrimonio, l'uomo, a differenza di quanto dichiarato in prima istanza (cfr. Summ. I, pp. 38-39/10.12), in questa Sede di Appello ne parla come di un rapporto litigioso, privo di dialogo, di progettualità e, soprattutto, di vero amore da parte della donna, che ha dovuto subire l'imposizione del proprio padre circa la decisione nuziale (cfr. Summ. II, pp. 42-43/6).

Pertanto, dalle stesse dichiarazioni del Convenuto, è evidente che il contesto familiare in cui l'Attrice è cresciuta non le ha permesso di compiere una scelta libera ed autonoma, giacché internamente coartata dalla condotta impositiva e "tirannica" di suo padre, che la condizionava pesantemente in tutto, senza consentirle di esprimere appieno i suoi desideri, le sue aspirazioni, i suoi progetti di vita, visto che l'Attrice avrebbe voluto proseguire gli studi iscrivendosi all'Università, ma suo padre glielo ha proibito, imponendole di rimanere in casa a fare la casalinga e poi di accedere alle nozze con il Convenuto (cfr. Summ. II, p. 41/5).

24. – L'apparato testimoniale escusso in entrambi i gradi di giudizio conferma che l'Attrice non ha compiuto una scelta libera, a causa del regime autoritario che vigeva in famiglia, dove padroneggiava un padre-padrone (cfr. Summ. I, pp. 51-52/5-10; 56-57/5-11).

Importante, a parere di questo Collegio, le deposizioni del rev.do padre spirituale dell'Attrice rese in entrambi i gradi di giudizio. Il teste ha ribadito che la violenza subita dall'Attrice in famiglia ad opera del padre è stata devastante, che l'ha piegata al volere del genitore e, per cui, non poteva fare quello che avrebbe voluto. Lo stesso teste qualificato riferisce che la donna è cresciuta sotto la legge del padre, che l'ha privata del libero arbitrio, della capacità di decidere anche nelle questioni più banali, a maggior ragione in quelle di vitale importanza; inoltre, cita e descrive l'ambiente socio-culturale, la mentalità non solo della famiglia dell'Attrice, ma anche del territorio dove la stessa viveva e della relativa cultura che hanno portato l'Attrice ad essere incapace di porre un libero consenso matrimoniale. Infatti, la condizione della donna, totalmente plagiata dal padre, era incompatibile con un atto di volontà autonomo, anche perché la stessa non avrebbe voluto in nessun modo sposarsi (cfr. Summ. I, pp. 47-48/5-10; cfr. Summ. II, pp. 46-47/4-5). E, relativamente alla personalità dell'Attrice, il sacerdote ha dichiarato che era una persona fragile, cresciuta in un contesto educativo e ambientale – subendolo – nella completa passività; e, pur nutrendo un sentimento di affetto nei confronti del padre, avvertiva un senso di avversione e di chiusura, nonché di ribellione interna, che non riusciva a manifestare. Inoltre, il teste asserisce che l'Attrice non aveva la necessaria maturità affettiva per sostenere una scelta autonoma ed indipendente rispetto al padre e al contesto familiare, nonché socio-ambientale: così dovette accettare la decisione presa dal padre, pur non condividendola (cfr. Summ. I, p. 47/5-10).

Tali dichiarazioni rese dal reverendo dimostrano, a parere di questo Turno giudicante, che l'Attrice in causa, al momento di scegliere il matrimonio con il Convenuto, non era internamente libera, giacché totalmente soggiogata dalla volontà paterna, che non le consentiva di fare scelte consone ai suoi intimi desideri: anzi, le imponeva la propria autorità decisionale, in modo conforme alla sua mentalità camorristica.

25. – In questo grado di Appello è stato escusso un ulteriore e nuovo testimone qualificato indotto dalla parte attrice. Il sacerdote, corroborando quanto affermato dall'Attrice, ha così depresso: *"Ho conosciuto Patrizia nel 2005/6 quando, essendo viceparroco di [Omissis], ho organizzato un gruppo di preghiera per i giovani ... Siamo diventati amici, lei si apriva con me e ho conosciuto così anche Ernesto e la sua famiglia. Man mano che aumentava la sua confidenza, Patrizia ha iniziato a raccontarmi del suo ambiente familiare, figlia di un boss della camorra, verso il quale per i suoi modi e per la sua mentalità coerente con quella della camorra nutriva una profonda paura e anche timore; in quel periodo era ancora una personalità debolissima, che era vissuta sotto i comandi del padre, che l'aveva «educata» secondo i suoi criteri e secondo anche il contesto socioculturale, spezzandole quindi le ali e non consentendole di realizzarsi come lei invece avrebbe voluto sia nell'ambito intellettuale che nell'ambito affettivo: le ha proibito di iniziare gli studi*

universitari e l'ha costretta a fidanzarsi con Ernesto e poi a sposarlo ... A domanda rispondo di aver visto una volta il padre di patrizia, verso il 2007, quando per motivi di salute ha avuto il permesso di andare a casa; ricordo che c'era un via vai di persone e in Patrizia sicuramente il timore verso il padre. A giugno del 2006 ... a poco a poco mi ha confidato di avere una relazione extraconiugale con un uomo anche lui sposato e che, se non ricordo male, aveva una figlia. Da quello che mi ha detto ho capito che la relazione si protraeva da almeno un anno; per quanto mi riguarda, ho cercato di far capire a Patrizia che non era il modo di affrontare le difficoltà coniugali e che in quel modo stavano distruggendo due famiglie, pur sapendo bene io il modo in cui si era sposata, quindi costretta dal padre, e che lei ed Ernesto non andavano d'accordo per la loro diversità culturale e caratteriale. Patrizia, nonostante il padre non le avesse permesso di studiare, ha avuto sempre il desiderio e l'interesse di avere una cultura, come in effetti ha poi messo in pratica iscrivendosi presso un istituto di Scienze religiose, da me incoraggiata. Per iscriversi ha dovuto anche affrontare la forte opposizione del padre, che nonostante fosse la figlia già sposata continuava ad intromettersi nella sua vita ... Quando ho conosciuto Patrizia era già nato Antonio; Elena non credo sia stata desiderata e programmata ma, avendo ripreso i rapporti intimi coniugali, è stata concepita in modo casuale ...” (Summ. II, pp. 49-50/2).

26. – Circa l'assenza nella presente causa di una perizia d'ufficio, così come la consolidata prassi richiederebbe per il capo di nullità in questione, questo Collegio ritiene, tenuto conto anche di quanto la consolidata giurisprudenza insegna, che la decisione presa in questa Sede di appello sia stata oculata: grave, infatti, sarebbe stato il disagio che avrebbe comportato all'Attrice il doversi sottoporre a visita specialistica, ripercorrendo il ricordo del suo vissuto familiare e adolescenziale, soprattutto in rapporto con la figura paterna, in realtà ben diverso, come visto, da quello che era stato menzionato durante il procedimento in prima istanza. Così come la stessa Attrice ha manifestato a Q. Tribunale di Appello in sede di rinuncia al capo di nullità concordato inizialmente e di richiesta dei nuovi capi di nullità (cfr. Summ. II, p. 53).

[Omissis]

Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto sia in diritto che in fatto, noi sottoscritti Giudici del Tribunale di Appello presso il Vicariato di Roma, dopo aver invocato il Nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio proposto deve risondersi, come in effetti rispondiamo:

“AFFIRMATIVE, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, ex capite defectus matrimonialis consensus, tamquam in prima instantia, tantum ob gravem defectum discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda ex parte mulieris”.

[Omissis]

Roma, dalla sede del Tribunale di Appello, il 27 aprile 2018

Vittorio Gepponi, *Vicario Giudiziale e Presidente del Collegio*
María Victoria Hernández Rodríguez, *Giudice istruttore*
Luca Maffione, *Giudice e ponente*

Domenico Feliziani, *Cancelliere*